

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ESINE E LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA
"MARIA BAMBINA" PER IL POTENZIAMENTO ED IL CONSOLIDAMENTO DEL SERVIZIO
DENOMINATO "SEZIONE PRIMAVERA"**

TRA

il Comune di Esine (Codice fiscale: 81002230175), con sede in Esine (BS) – Piazza Garibaldi n. 1, nella persona del Sindaco pro-tempore Emanuele Moraschini, nato a _____ il _____ all'uopo autorizzato dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 63 in data 11.06.2025;

E

la Scuola dell'infanzia paritaria "Maria Bambina" (Codice fiscale: BS1A16300Q) con sede in Esine (BS) – Via Chiosi n3, nella persona del Presidente pro-tempore _____, all'uopo autorizzato dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

PREMESSO che la Scuola dell'infanzia paritaria "Maria Bambina":

- svolge una pubblica funzione di carattere educativo e sociale;
- è gestita da un ente morale senza finalità di lucro, nell'ambito di funzioni istituzionali sancite dall'atto costitutivo della stessa;

RICHIAMATA la legge 13 luglio 2015 n. 107, che riforma il sistema nazionale di istruzione e formazione e delega il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'articolo 1, commi 180 e 181 lett. e), 182 e 184;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, che sancisce l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 449, lettera d-sexies) della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 che, nel testo vigente, prevede l'assegnazione ai Comuni di risorse finalizzate ad incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia;

RAVVISATA tuttavia l'esigenza di potenziare sul territorio l'offerta di servizi educativi nella definizione contemplata dall'art. 2, comma 3 del D.Lgs. 65/2017;

RILEVATO che il sopracitato art. 2, comma 3 del D.Lgs. 65/2017 espressamente prevede, fra i servizi educativi per l'infanzia le *"sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di età. Esse rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalità adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di età considerata. Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia"*;

APPURATO che la Scuola dell'Infanzia paritaria "Maria Bambina" è titolare di n. 1 sezione di scuola primavera autorizzata per n. 10 bambini che la stessa intende potenziare nella propria azione educativa;

RITENUTA detta iniziativa meritevole di sostegno utilizzando i fondi assegnati al Comune dal competente Ministero ai sensi dell'art. 1, comma 449, lettera d-sexies) della Legge 232/2016e ravvisata, pertanto, la necessità di addivenire alla stipula della presente Convenzione, anche alla luce dell'imprescindibile valenza sociale generale del servizio educativo sul territorio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Generalità

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 - Potenziamento e consolidamento del servizio

La Scuola dell'Infanzia paritaria "Maria Bambina", quale Ente gestore del servizio convenzionato, si impegna a potenziare e consolidare, nell'ambito dei locali adibiti istituzionalmente a scuola materna paritaria, la "Sezione Primavera" garantendone la fruizione nei limiti massimi della capienza autorizzata.

La Scuola dell'Infanzia paritaria "Maria Bambina" si impegna ad accogliere tutti i bambini - in età di ammissione al servizio - senza discriminazione di sesso, etnia, cultura o religione.

Il servizio verrà somministrato con garanzia di adeguata formazione del personale adibito, in locali adeguati, con specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalità adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di età considerata.

Il servizio favorisce la continuità educativa nel percorso di crescita delle bambine e dei bambini in un contesto complesso di relazioni ed apprendimento anche esperienziale. L'offerta educativa contempla la corretta attuazione nel rispetto degli obiettivi della scuola e delle sue articolazioni nelle singole sezioni.

Articolo 3 - Contribuzione degli utenti

La Scuola dell'Infanzia paritaria "Maria Bambina", quale Ente gestore del servizio convenzionato, si impegna ad applicare a carico degli utenti le medesime rette previste per il servizio di scuola materna, rilevando che le stesse sono già calmierate in relazione alla natura essenzialmente socio-educativa del servizio.

Articolo 4 - Partecipazione delle famiglie

La Scuola dell'Infanzia paritaria "Maria Bambina", quale Ente gestore del servizio convenzionato, si impegna a favorire, analogamente a quanto previsto per gli altri servizi di prima infanzia, la rappresentanza delle famiglie alla gestione del servizio attraverso la partecipazione di un genitore opportunamente designato a riunioni/consigli appositamente convocati.

Articolo 5 - Contributo comunale a sostegno del servizio

Il Comune di Esine assegna, per le finalità contemplate dalla presente Convenzione, una quota pari ad **€ 5.808,21** a valere sui fondi assegnati dal competente Ministero ai sensi dell'art. 1, comma 449, lettera d-sexies) della Legge 232/2016.

Articolo 6 - Adempimenti della Scuola dell'Infanzia paritaria "Maria Bambina"

La Scuola dell'Infanzia paritaria "Maria Bambina", quale Ente gestore del servizio convenzionato, si impegna a:

- a.** operare, nell'autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, nel rispetto della normativa di settore;
- b.** conformare il calendario annuale e l'orario di funzionamento del servizio a quelli stabiliti dalle norme vigenti;
- c.** garantire locali idonei al funzionamento e allo svolgimento dell'attività educativa nel rispetto della normativa vigente per quanto riguarda la sicurezza, l'accessibilità dei locali e le condizioni igienico-sanitarie;

- d. garantire l'applicazione di tariffe alle famiglie in conformità ai criteri sanciti dal previgente art. 4 e a non applicare in vigenza di Convenzione variazioni incrementative;
- e. presentare al Comune di Esine, ove richiesti, rendiconti o relazioni attinenti al funzionamento ed ai risultati del servizio.

Il personale operante nel servizio dovrà essere in possesso del titolo di studio corrispondente all'incarico ricoperto.

Articolo 7 – Validità della convenzione

La Convenzione ha validità per il solo anno educativo _____ ed è rinnovabile espressamente con specifico provvedimento deliberativo di entrambi gli Enti alla scadenza.

Il Sindaco _____

Il Presidente _____